

<b>AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE</b>
--

Con riferimento alla circolare di pari oggetto pubblicata su Confimi Romagna News n° 21 del 28/05/2021 (pag. 13), dove si trattava delle forme di pubblicità delle somme ricevute da enti pubblici, si segnala che, in sede di conversione del DL n. 52/2021, “**Decreto Riaperture**”, è stato approvato un emendamento che interviene in materia di “trasparenza”, prevista dalla Legge n. 124/2017, di erogazioni/contributi pubblici collegati all'emergenza COVID-19.

La precedente versione disposta dalla L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiedeva la pubblicazione, entro il 30 Giugno 2021 (così come per ogni anno successivo), sul proprio sito internet aziendale (per i soggetti che non hanno un proprio sito internet, sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono), dell'elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente (l'attuale scadenza riguarda il 2020).

**La nuova disposizione prevede che:**

*“in considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, **il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022.***

Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124”.

In altri termini, la pubblicità delle somme ricevute nel 2020 potrà essere eseguita entro il 30 giugno 2022, senza le sanzioni previste in materia.

La scadenza del 30 giugno 2022 riguarderà, perciò, sia le somme ricevute nel 2020 sia quelle ricevute nel 2021.